

DETERMINAZIONE N. 14 del 2019

Lucca, li 18/03/2019

Prot. n. 338

OGGETTO: CONTRATTO TELEFONIA FISSA – PASSAGGIO A GESTORE TIM

Il sottoscritto dott. Claudio Del Prete, Amministratore Unico di Lucca Holding S.p.A., a seguito della nomina effettuata in sede di Assemblea del 29.06.2018;

PREMESSO CHE:

- Lucca Holding S.p.A. è società totalmente partecipata dal Comune di Lucca, per conto del quale svolge funzioni di direzione e coordinamento delle società del gruppo, in ottemperanza alle direttive impartite dall'Ente;
- Con determinazione n. 16 del 2018 era stato deciso di accettare l'offerta proposta dal Commerciale Vodafone relativa alla telefonia mobile e fissa della società, che prevedeva uno sconto del 20% sull'imponibile riguardante la voce in fattura "Soluzione ufficio Plus Fibra" oltre all'offerta relativa al costo per il telefono cellulare aziendale;
- In tale determinazione si precisava che LH non aderiva alle offerte che a quel tempo erano presenti sul sito di CONSIP in quanto l'allora consulente tecnico aveva dichiarato che *"non risultano presenti offerte comparabili con la vostra attualmente in essere"*;
- Dalla data del 26.04.2018 nonostante i numerosi richiami e solleciti da parte di LH sia al commerciale Vodafone che direttamente al numero servizio clienti di Vodafone, la nuova offerta non è mai stata attivata ed inoltre LH ha riscontrato parecchi disservizi e problemi di fatturazione;
- Nel novembre 2018 LH SPA si è quindi trovata costretta a scrivere una lettera di reclamo (prot. LH n.1471 del 23/11/2018), richiedendo di risolvere tempestivamente tutti i precedenti e attuali disservizi, prevedendo inoltre la risoluzione definitiva del contratto qualora non venissero risolti;
- I disservizi legati alla fatturazione risultano attualmente cessati, ma non è ancora stata attivata la nuova offerta, quindi la società continua

DETERMINAZIONE N. 14 del 2019

a pagare le fatture Vodafone anche per la sim mobile non più utilizzata;

- Con determinazione n. 10 del 7/03/2019, LH ha quindi chiesto formalmente a Vodafone di procedere alla disattivazione della sim mobile ormai non più utilizzata, oltre che della sim attualmente in uso dalla società, poiché ritenuto “costo superfluo”;
- Nella stessa determinazione si stabiliva di “*annullare la determinazione num. 16 del 26/04/2018, relativa all'accettazione della nuova offerta Vodafone*”;
- Sempre nel mese di marzo LH ha ricevuto un'offerta dal gestore TIM (prot.n. 307 del 08/03/2019), che prevede tre linee fisse con chiamate illimitate verso fissi e mobili di qualsiasi operatore, oltre che Fibra 200 mega, per un canone mensile di € 172,50 (che dopo i primi tre anni – durante i quali viene addebitato il costo dei telefoni che ci forniranno - passerà ad € 155,50);
- Il canone mensile che attualmente LH corrisponde a Vodafone è di circa € 350,00 + iva;
- Considerata l'urgenza di risolvere la spiacevole situazione creatasi con l'operatore Vodafone che obbliga LH a pagare fatture per un canone non più in linea con le precedenti determinazioni, si è ritenuto di non consultare le convenzioni presenti su Consip per la telefonia, poiché ci sarebbe un aggravio di tempo che potrebbe comportare la scadenza dell'offerta ricevuta dall'operatore TIM;
- Considerato inoltre che negli anni precedenti le convenzioni disponibili su Consip non prevedevano l'utilizzo della fibra, necessaria invece agli uffici della nostra società, e comunque risultavano non comparabili con le offerte presenti sul mercato e ricevute direttamente da altri operatori;
- **L'art. 36, comma 2, Dlgs. N. 50/16**, stabilisce che le Stazioni Appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35, secondo le seguenti modalità “*a) per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici o per lavori in amministrazione diretta*”;

DETERMINAZIONE N. 14 del 2019

- L'art. 7, comma 3, del "Regolamento per gli affidamenti di servizi e forniture in economia" di LH SPA (approvato con determinazione n.63/2015) prevede che *"la S.A. procederà nei seguenti modi: ...b) per la soglia di importo compresa tra **Euro 1.000,00 ed euro 11.999,99** attraverso **affidamento diretto**, senza previa consultazione commerciale, richiedendo comunque un preventivo al soggetto che viene interpellato. L'affidamento deve risultare da una determina dell'Amministratore Unico."*;
- Si ritiene di non richiedere, per tale tipologia di affidamento, la garanzia provvisoria di cui all'art. 93, co. 1, Dlgs. n.50/2016 ed inoltre, considerato l'importo del servizio e le condizioni migliorative proposte, di esonerare l'affidatario dalla prestazione della garanzia definitiva come previsto all'art. 103, co. 11 Dlgs. n.50/2016;
- Il responsabile del presente Procedimento è individuato nella dott.ssa *Daniela Di Monaco*, dipendente di Lucca Holding S.p.A.;

L'AMMINISTRATORE UNICO DETERMINA:

1. Di procedere con l'attivazione del passaggio a nuovo gestore TIM come da offerta suddetta, stabilendo la durata del servizio pari ad anni tre (per recedere prima dal contratto ci sarebbero da pagare le penali previste) per un totale importo di euro 6.210,00 + iva (oltre al costo del passaggio operatore pari ad € 100,00).
2. Alla scadenza prevista gli uffici provvederanno a controllo sulla piattaforma Consip per verificare se nel frattempo sono uscite offerte adatte alle necessità degli uffici di LH.

L'Amministratore Unico
f.to *Dott. Claudio Del Prete*